

# NUOVO STATUTO DI ASSOARPA

# **STATUTO**

## **TITOLO I – Costituzione, sede e scopi**

### **Art. 1 – Costituzione**

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile una Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente dotata di autonoma personalità giuridica denominata "AssoArpa", di seguito indicata come "Associazione".
2. All'Associazione aderiscono le Agenzie Regionali e Provinciali costituite ai sensi dell'art. 03 del D.L. 04 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n.61.
3. L'Associazione adotta un proprio Codice Fiscale e Partita IVA.

### **Art. 2 – Sede**

1. La sede legale dell'Associazione è determinata dai soci in sede di Assemblea. Possono essere previste dall'Assemblea altre sedi operative presso altre Agenzie associate.

### **Art. 3 – Scopi associativi**

1. L'Associazione opera senza scopo di lucro, al fine di realizzare elevati livelli di integrazione e di sviluppo delle politiche delle Agenzie associate, nelle materie inerenti la gestione strategica, le relazioni istituzionali e sociali, i sistemi di finanziamento delle attività ed i criteri di quantificazione dei relativi costi, l'organizzazione del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e delle connesse relazioni sindacali; e in ogni altra tematica tecnica, giuridica ed amministrativa di comune interesse per gli associati stessi.
2. Ferma restando la rappresentatività istituzionale di ogni singola Agenzia Regionale e Provinciale, e delle corrispettive Regioni e Province Autonome, AssoArpa si propone in particolare:
  - a) di rappresentare le Agenzie associate, anche mediante l'elaborazione di documenti di analisi e position paper, nei rapporti con ogni soggetto ed organo istituzionale di livello nazionale, quali ad esempio il Parlamento e le relative Commissioni, la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, l'ARAN ed i rispettivi Comitati di Settore, nonché con le associazioni ed i soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi nel settore ambientale;

- b) di promuovere tutte le iniziative atte a favorire la tutela degli interessi degli associati, con particolare riferimento ai meccanismi perequativi dei costi delle politiche Agenziali di prevenzione primaria e di monitoraggio ambientale nonché dei relativi sistemi di finanziamento;
- c) di designare e nominare propri rappresentanti in tutti gli organismi e commissioni in cui si richieda la rappresentanza dell'Associazione;
- d) di promuovere iniziative di studio e/o di ricerca nelle materie oggetto degli scopi associativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interagenziali con compiti di analisi e proposta;
- e) di promuovere e/o gestire iniziative di formazione su tematiche ambientali indirizzate agli enti associati o soggetti esterni;
- f) di sviluppare un sistema di relazioni a livello comunitario, anche attraverso la partecipazione diretta ad organismi internazionali;
- g) di adempiere, inoltre, a tutti gli altri compiti che di volta in volta siano deliberati e che siano rispondenti al conseguimento dei fini associativi.

## **TITOLO II – Associati**

### **Art. 4 – Adesione**

1. La richiesta di adesione è presentata con domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve indicare la sede legale dell'ente, il numero dei dipendenti, l'impegno al versamento della quota di partecipazione ed ogni altra notizia utile. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
2. La qualifica di associato si acquista per effetto del pagamento della quota annuale di partecipazione nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 5, comma 2.  
E' comunque fatta salva la facoltà del Presidente di invitare le Agenzie che non hanno acquisito la qualifica di socio ad assistere ai lavori dell'Associazione aventi ad oggetto la trattazione di tematiche di interesse comune o di carattere innovativo. Il coinvolgimento di tali Agenzie invitate non comporta comunque il diritto di voto dei rispettivi legali rappresentanti.
3. Non è consentita la contemporanea adesione ad associazioni nazionali costituite per scopi analoghi a quelli fissati dall'art. 3 del presente Statuto.
4. Le richieste di adesione sono accolte con delibera dell'Assemblea degli Associati.
5. In sede di prima applicazione del presente Statuto sono considerati automaticamente soci dell'Associazione tutti gli enti che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo davanti al notaio.

## **Art. 5 – Obblighi degli associati**

1. L'ammissione impegna l'associato a tutti gli obblighi che derivano dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate, in conformità di esso, dagli organi della Associazione.
2. I soci sono tenuti al versamento della quota annuale di partecipazione da destinare allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione. L'Assemblea individua i criteri per la determinazione degli importi di tale quota e le relative modalità di versamento. E' fatta salva la facoltà di ciascuna Agenzia di anticipare il versamento per un importo pari a più quote annuali di partecipazione: in tal caso le somme corrisposte anticipatamente vengono scomputate dagli obblighi di versamento relativi alle annualità successive.
3. Gli associati sono tenuti a fornire all'Associazione gli elementi, le notizie e i dati di carattere non riservato, che siano ad essi richiesti nell'ambito delle attribuzioni della Associazione medesima.
4. L'iscrizione all'Associazione, con relativi diritti e obblighi, è vincolante per un triennio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ammissione. In mancanza di recesso comunicato in forma scritta da inviarsi sei mesi prima della scadenza, il predetto vincolo si rinnova tacitamente di triennio in triennio.

## **Art. 6 – Cessazione**

1. La qualità di Associato cessa:
  - a) per recesso volontario;
  - b) per mancato versamento della quota annuale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza;
  - c) per deliberazione dell'Assemblea degli associati in conseguenza di inadempimento alle norme del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi della Associazione.

## **TITOLO III – Organi dell'Associazione**

### **Art. 7 – Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - L'Assemblea degli Associati;
  - Il Presidente;

- L'Ufficio di Presidenza.
2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
  3. Le cariche associative possono essere conferite soltanto ai legali rappresentanti delle Agenzie che hanno acquisito la qualifica di socio ai sensi dell'art. 4, comma 2, primo alinea.
  4. Tutti gli incarichi svolti all'interno dell'Associazione decadono alla scadenza dell'incarico nell'Agenzia di provenienza dell'interessato, il quale rimane in carica presso l'Associazione, in regime di prorogatio, fino alla prima Assemblea utile per la sua sostituzione.

### **Art. 8 – L'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti di ogni Agenzia regionale o provinciale.
2. Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente con avviso scritto da inviarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza è sufficiente un preavviso di tre giorni. L'avviso deve contenere precise indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata, eventualmente anche in via telematica, almeno due volte l'anno.
4. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente e sono valide quando interviene la maggioranza degli Associati.
5. In seconda convocazione – che potrà essere fissata con un intervallo di almeno un'ora dalla prima – l'adunanza è valida se interviene almeno un terzo degli Associati.
6. La convocazione straordinaria dell'Assemblea e l'integrazione dell'ordine del giorno delle riunioni può essere richiesta da almeno un quarto degli associati.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli associati intervenuti.
8. Lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche in via telematica (es. videoconferenza). In ogni caso della riunione deve essere redatto apposito verbale che potrà anch'esso essere approvato in via telematica.  
Gli enti associati possono conferire delega di partecipazione all'assemblea al rappresentante legale di altra Agenzia associata ovvero ad un dirigente della propria Agenzia: la delega deve risultare da atto scritto ed avere ad oggetto lo specifico ordine del giorno previsto per la riunione per la quale si conferisce la delega stessa.

9. E' data facoltà al Presidente di consultare l'Assemblea in via telematica per definire la posizione comune o prevalente degli associati su determinate questioni di particolare rilevanza o urgenza, anche al fine di rappresentare le istanze dell'Associazione nelle sedi istituzionali nelle quali la stessa è invitata a partecipare.
10. Spetta all'Assemblea degli Associati:
  - a) eleggere il Presidente;
  - b) eleggere l'Ufficio di Presidenza e nominare, su proposta del Presidente, il Segretario;
  - c) approvare gli atti fondamentali dell'Associazione, ivi compresi il contributo associativo annuale, i bilanci preventivi e consuntivi rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 aprile di ciascun anno nonché i programmi di attività e le modifiche statutarie;
  - d) approvare un atto regolamentare interno per la disciplina di dettaglio della acquisizione di beni e/o servizi da parte dell'Associazione nonché, più in generale, per l'assunzione di obbligazioni da parte della stessa;
  - e) determinare gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
  - f) esaminare ogni altra questione che sia ad essa sottoposta dall'Ufficio di Presidenza;
  - g) procedere alla nomina di un revisore dei conti, secondo il vigente ordinamento.

### **Art. 9 – Il Presidente**

1. Il Presidente:
  - a) è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'Associazione;
  - b) convoca l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza definendone i relativi ordini del giorno;
  - c) adotta tutte le determinazioni finalizzate all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) propone all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea le deliberazioni finalizzate al migliore conseguimento degli scopi associativi;
  - e) propone all'Assemblea la nomina del Segretario;

- f) in caso di urgenza, adotta le determinazioni di competenza dell'Ufficio di Presidenza, al quale saranno comunque sottoposte per la ratifica nella prima riunione utile;
  - g) può invitare alle adunanze dell'Assemblea o dell'Ufficio di Presidenza soggetti, anche estranei all'Associazione, esperti nelle materie all'ordine del giorno, per acquisirne il parere o comunque procedere alla loro consultazione.
2. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal vicepresidente più anziano di mandato nell'Associazione. In caso di uguale anzianità di mandato viene prescelto il vicepresidente più anziano d'età.

### **Art. 10 – L'Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da quattro Vice Presidenti eletti dall'Assemblea tra i legali rappresentanti delle Agenzie associate, secondo criteri di rappresentatività territoriale e di genere. I rispettivi incarichi, rinnovabili una sola volta, hanno durata triennale. Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza il Past President, ed il Segretario.
2. L'Ufficio di Presidenza è l'organo dell'Associazione al quale compete l'attuazione delle linee di indirizzo e delle decisioni assunte dall'Assemblea.
3. Ai quattro Vicepresidenti e al Segretario possono essere conferite dal Presidente deleghe specifiche per singoli settori di attività. Tali deleghe non consentono al titolare della delega stessa di assumere obbligazioni giuridiche nei confronti dei terzi senza previa specifica autorizzazione da parte del Presidente. Le eventuali obbligazioni assunte in assenza di detta autorizzazione non impegnano in alcun modo l'Associazione che non è dunque obbligata al relativo adempimento.
4. L'Ufficio di Presidenza:
  - a) adotta tutte le iniziative gestionali che non siano - a termini di Statuto - riservate alla competenza esclusiva di altri Organi;
  - b) adotta le decisioni che comportano impegno di spesa e conferisce mandato al Presidente o al Segretario per l'assunzione delle relative obbligazioni nei confronti dei soggetti terzi;
  - c) in caso di urgenza, adotta le determinazioni di competenza dell'Assemblea, a cui saranno comunque sottoposte per la ratifica alla prima riunione utile;
  - d) provvede alla proposta alla Assemblea degli Associati dei rappresentanti dell'Associazione nelle sedi istituzionali;
  - e) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;

- f) cura l'attuazione dei compiti ad esso demandati dall'Assemblea o dagli altri organi dell'Associazione.
5. L'Ufficio di Presidenza delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Lo svolgimento delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza su iniziativa del Presidente può avvenire anche in via telematica.

### **Art. 11 – Il Segretario**

1. Il Segretario, scelto tra i legali rappresentanti delle Agenzie associate, coadiuva il Presidente nell'attuare le decisioni assunte dall'Assemblea e dall'Ufficio di Presidenza determinandone le modalità di esecuzione, ed assicura la corretta tenuta degli adempimenti associativi derivanti dal presente Statuto.  
Il Segretario assicura inoltre la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.

## **TITOLO IV – RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI**

### **Art. 12 – Rapporti con altre Istituzioni**

1. I rapporti con l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), con i Ministeri competenti sulle tematiche di riferimento di AssoArpa, con le Regioni e con il Sistema delle Autonomie Locali si ispirano alla più solidale e reciproca collaborazione, al fine di assicurare sinergie sulle materie oggetto degli scopi associativi di cui all'art. 3.

## **TITOLO V – Norme finali**

### **Art. 13 – Disposizioni organizzative**

1. L'Associazione può svolgere tutte le attività connesse al conseguimento degli scopi sociali e degli obiettivi che si prefigge di realizzare assumendone le relative obbligazioni.
2. Tutte le spese di partecipazione di personale delle Arpa/Appa alle riunioni e alle iniziative di qualsiasi genere promosse da AssoArpa sono a carico, per quanto di rispettiva competenza, delle singole Agenzie, salvo i casi specificatamente disciplinati dall'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza può individuare, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, una o più Agenzie alle quali conferire, previa intese anche di natura economica, l'incarico di effettuare studi o progetti specifici attinenti esclusivamente agli scopi associativi elencati all'art. 3. La decisione dell'Ufficio di Presidenza viene ratificata dall'Assemblea.

#### **Art. 14 – Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo di gestione e da un fondo di dotazione.
2. Nel fondo di gestione confluiscono le quote annuali versate dai soci, gli eventuali proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione connesse al perseguimento degli scopi sociali, nonché gli eventuali beni mobili o immobili conseguiti a titolo gratuito.
3. Tutti gli associati sono inoltre tenuti al versamento di una quota di eguale importo determinato in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo, destinata alla costituzione del fondo di dotazione dell'Associazione il quale ha funzione di garanzia dei soggetti terzi che abbiano rapporti con l'Associazione medesima.

#### **Art. 15 – Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche al presente Statuto o all'atto costitutivo sono disposte dall'Assemblea degli associati con deliberazioni assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti in rappresentanza di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 16 – Durata dell'Associazione**

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
2. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea assunta con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

#### **Art. 17 – Clausola di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto riferimento alle norme di legge disciplinanti le materie trattate.